



PROTOCOLLO
ATTRIBUITO DAL SISTEMA

OGGETTO: ORDINANZA PER L'USO DELLE AREE COMUNALI DEL PLIS DELLE
CAVE DI SANPOLO E BUFFALORA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

- **CONSIDERATA** la necessità per ragioni di pubblico interesse e a tutela dell'incolumità delle persone fruitrici del parco, stabilire chiare regole di condotta;
- **RAVVISATA** l'opportunità di compendiare in un unico procedimento prescrizioni per garantire un corretto utilizzo del parco;
- **RITENUTO** doveroso richiamare l'attenzione alla tutela dell'ecosistema dell'area;
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;
- **VISTO** l'art.107 del D. Lg.vo 18.02.2000 n°267 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- **VISTO** lo Statuto del Comune e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **TENUTO CONTO** del provvedimento del Sindaco P.G. n.0247298/2023 del 01/08/2023, nonché del Decreto Sindacale di attribuzione incarico Responsabile Settore Polizia Locale P.G. n.0317694/2023 del 11/10/2023;
- **PRESO ATTO** dell'assenza di osservazioni formulate dal Comitato di gestione del Parco delle Cave, interessato in ordine alle modifiche da integrare al precedente provvedimento ordinatorio, in sede di riunione del 14 maggio 2025;
- **IN ATTESA** di un Regolamento organico che disciplini le attività consentite e l'uso delle aree comunali inserite nel Parco delle Cave e fatte salve le normative nazionali, regionali e comunali in materia;

ORDINA

1. Divieto di balneazione e/o immersione di parti del corpo nello specchio d'acqua, ad esclusione delle attività autorizzate dal Comune con specifico provvedimento;
2. Divieto di gettare cose nello specchio d'acqua;
3. Divieto di consentire ad animali d'affezione di immergersi nello specchio d'acqua;

Settore Polizia Locale – Via Donegani 12 – 25126 Brescia

Tel. +39 030.2978811 – Fax +39 030.3771848

polizialocale@comune.brescia.it

polizialocale@pec.comune.brescia.it

4. Divieto di sostare lungo gli argini dei laghi a meno di un metro dalla sponda;
5. Divieto di utilizzo e di introduzione di natanti (muniti o no di motore) nei laghi ad esclusione delle attività autorizzate;
6. Divieto di gettare, versare o depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido o liquido o in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura o dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti;
7. Divieto di pesca, ad esclusione delle attività autorizzate;
8. Divieto di introduzione e utilizzo nello specchio d'acqua di barche o natanti radiocomandati ad esclusione delle attività autorizzate;
9. Divieto di utilizzo di aeromodelli radiocomandati in violazione alle norme emanate dagli organi competenti (ENAC), ad esclusione delle attività autorizzate;
10. Divieto di prendere il sole in topless e/o qualsiasi forma di naturismo;
11. Divieto di accesso agli equidi e qualsiasi attività ippica, ad esclusione delle attività autorizzate;
12. I frequentatori delle aree sopra indicate devono attenersi e rispettare le indicazioni e sollecitazioni attinenti l'applicazione della presente Ordinanza e del Regolamento di Polizia Urbana, impartiti dal personale addetto alla sorveglianza (guardie giurate, assistenti civici o altre persone munite di tessera di riconoscimento), istituito e riconosciuto dall'Autorità Comunale, nonché dal personale dipendente del Comune dei Settori competenti;

DEMANDA

agli organi di Polizia, e alle GEV, nel caso di presenza di specifico convenzionamento, il controllo dell'osservanza della presente ordinanza;

DISPONE

di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito del Comune;
di affiggere la presente ordinanza compresa di allegato nei pressi degli ingressi ai parchi;

AVVERTE

che per le violazioni alla presente ordinanza, salvo l'applicazione di sanzioni penali o amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 € ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000 per ciascuna violazione commessa;

REVOCA

i provvedimenti aventi protocollo generale N. 81888/2018, 103501/2018 e n.115985/2018.

Brescia, data firma digitale

Il Responsabile Settore Polizia Locale
Comandante del Corpo
Dott. Marco Baffa

(firmato digitalmente art. 24 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità competente: Dirigente Comandante della Polizia Locale

Settore competente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Marco Baffa.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).



ALLEGATO

Considerato che il Regolamento di Polizia Urbana trova la sua piena applicazione anche nelle AREE ATE si riportano di seguito alcuni stralci relativi ai divieti già previsti su tutto il territorio comunale, che potrebbero essere riscontrati nelle AREE ATE

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

Art.16 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di procedere all'asportazione delle feci (sanzione da 25 € a 150 €);
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis

Art.20 - Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.

1. A tutela della igiene sanitaria, della circolazione e della sosta, e' vietato esercitare il campeggio, o comunque utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o privata - aperta all'uso pubblico - o comunque in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo. (Sanzione di 450 €);
2. In caso di accertata violazione alle disposizioni del comma 1, si procede d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle spese conseguenti al proprietario od ai detentori.

Art. 23 - Divieti.

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
 - a. danneggiare la vegetazione, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli (sanzione da 50 € a 300 €);
 - b. manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura

Settore Polizia Locale – Via Donegani 12 – 25126 Brescia

Tel. +39 030.2978811 – Fax +39 030.3771848

polizialocale@comune.brescia.it

polizialocale@pec.comune.brescia.it

- verde, fiori, piante e legname in genere (sanzione da 50 € a 300 €);
- c. uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali (sanzione da 50 € a 300 €);
 - d. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione (sanzione da 50 € a 300 €);
 - e. calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate (sanzione da 50 € a 300 €);
 - f. accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi (sanzione da 50 € a 300 €);
 - g. bivaccare e, fuori dalle aree attrezzate, consumare pasti allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri. Quando avviene la consumazione di pasti o merende gli intervenuti devono provvedere alla pulizia delle stesse e delle attrezzature utilizzate (sanzione da 65 € a 400 €);
 - h. praticare ogni gioco organizzato che si presenti potenzialmente pericoloso e lesivo degli altri utenti tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo e, in ogni caso, della affluenza di altri utenti (sanzione da 65 € a 400 €);
 - i. omissis;
 - j. omissis;
 - k. omissis;
 - l. utilizzare i luoghi individuati al presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne e, comunque, intrattenersi nei giardini pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato (sanzione da 50 € a 300 €);
 - m. accedere e transitare con ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base; (sanzione da 50 € a 300 €)
 - n. accedere e transitare con i velocipedi, di norma, al di fuori delle piste ciclabili, dei sentieri e delle strade bianche in ogni caso il velocipede deve regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali. (sanzione da 50 € a 300 €)
- 2. omissis
 - 3. omissis
 - 4. omissis

Art. 47 - Mantenimento dei cani.

- 1. omissis.
- 2. omissis.
- 3. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri, salvo le aree pubbliche appositamente individuate. (sanzione da 25 € a 150 €)
- 4. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell' accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari. (sanzione da 25 € a 150 €)
- 5. omissis
- 6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree

a loro destinate di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. (sanzione da 25 € a 150 €)

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. (sanzione da 25 € a 150 €)
8. omissis
9. omissis
10. omissis
11. omissis.
12. omissis
13. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo. (sanzione da 80 € a 500 €)
14. omissis